

Ordinary Assist

Fiscal
Assist
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

 **Euroconference**

In esclusiva per

 **TeamSystem®**

Ordinary Assist

Normativa

- 3 | OIC – nuovo principio contabile “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” ed emendamenti ai principi in vigore

Prassi

- 5 | Mandato professionale – un software del Consiglio nazionale commercialisti
- 5 | Credito d’imposta R&S – FAQ del Ministero dello sviluppo economico
- 6 | Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti
- 7 | Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo se l’esercizio non coincide con l’anno solare
- 7 | Imposta di bollo: diritto al rimborso
- 7 | Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori
- 8 | Regime fiscale delle locazioni brevi: chiarimenti
- 8 | Rimborso imposte di successione, ipotecarie e catastali, di registro e di bollo nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 24/8/16
- 9 | Cambio valute del mese di settembre 2017

Novità dai siti delle Agenzia fiscali

Comunicazioni, strumenti e utilità

- 10 | L’UE autorizza le modifiche agli incentivi per gli investimenti in Startup innovative

Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo istituiti

L’Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

Dottrina

12	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Valutazioni e controlli
13	Consiglio notarile del triveneto	✓ Orientamenti societari 2017

Ordinary Assist

NORMATIVA

OIC – nuovo principio contabile “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio” ed emendamenti ai principi in vigore

Pubblicate le bozze del principio contabile n. 11 “Finalità e postulati del bilancio d’esercizio”, nonché quelle di una serie di emendamenti dei principi contabili in vigore. Qualora tali bozze dovessero essere poi confermate avranno rilevanza anche ai fini fiscali in virtù del principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del Tuir.

[Organismo italiano di contabilità, principio contabile n. 11 e emendamenti agli OIC](#)

Determinazione del trattamento contabile delle fattispecie non previste dagli oic – Nei casi in cui i principi contabili non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società deve, ai fini del relativo trattamento contabile, fare riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) i postulati di bilancio. Per postulati di bilancio si intendono le disposizioni di cui all’art. 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile. I postulati del bilancio sono i seguenti:
 - ✓ Prudenza;
 - ✓ Prospettiva della continuità aziendale;
 - ✓ Rappresentazione sostanziale;
 - ✓ Competenza;
 - ✓ Costanza nei criteri di valutazione;
 - ✓ Rilevanza;
 - ✓ Comparabilità;
 - ✓ Neutralità.

Tra gli altri postulati del bilancio distintamente declinati nel principio n. 11, evidenziamo i chiarimenti dell’OIC in ordine al principio di rappresentazione sostanziale e al principio di rilevanza.

Rappresentazione sostanziale – Il redattore del bilancio deve individuare diritti, obblighi e condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell’iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. L’analisi contrattuale è rilevante anche per stabilire l’unità elementare da contabilizzare e, pertanto, ai fini della segmentazione o aggregazione degli effetti sostanziali derivanti da un contratto o da più contratti.

Rilevanza - Un’informazione è rilevante quando la sua omissione/errata indicazione potrebbe influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio (coloro che forniscono risorse finanziarie all’impresa - investitori, finanziatori e altri creditori) sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi:

- ✓ fattori quantitativi - prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso;
- ✓ fattori qualitativi - di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell’operazione, o dell’evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

Fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili, non occorre rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazioni, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

Gli OIC forniscono, in via esemplificativa e non esaustiva, alcune fattispecie dei casi in cui è possibile derogare a una regola contabile, sempreché dalla deroga discendano effetti irrilevanti (es. deroga al criterio del costo).

Ordinary Assist

ammortizzato per i crediti o debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi o di non attualizzare un credito o un debito nel caso in cui il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato).

Ordinary Assist

PRASSI

<p>Mandato professionale – un software del Consiglio nazionale commercialisti Disponibile sul sito www.mandatoprofessionale.it per gli iscritti all’Albo dei DD.CC. “Mandato 2.0”, la versione aggiornata del software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messa a punto dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti. Il software presenta 15 esempi di mandato – e relativi budget preventivi di onorari e spese – disponibili per altrettante tipologie di incarico professionale.</p>	<p><i>CNDCEC, comunicato sul sito internet</i></p>
<p>Credito d’imposta R&S – FAQ del Ministero dello sviluppo economico Pubblicate sul sito del MISE alcune risposte a quesiti concernenti il credito d’imposta ricerca e sviluppo introdotto con l’art. 1, co. 35, della legge n.190/2014 (Legge di Stabilità 2015), successivamente modificata dall’art. 1, co. 15, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).</p>	<p><i>MISE, faq del 29/9/17</i></p>
<p>Riconducibilità al beneficio del credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo afferenti alle fasi a) “ricerca ed ideazione estetica” e b) “realizzazione dei prototipi” del settore tessile e moda - Tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al nuovo credito d’imposta possano rientrare anche quelle poste in essere dalle imprese operanti nel settore del tessile e della moda collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari, evidentemente non destinati alla vendita.</p> <p>Circa la corretta interpretazione dell’art.3, co. 5 del D.L. n. 145/2013 - che esclude espressamente dalle attività ammissibili <i>“le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”</i> – e la precisa delimitazione delle fasi delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili rispetto alle fasi concernenti le ordinarie attività industriali e commerciali caratteristiche del settore, è stato evidenziato che nei settori in questione possono considerarsi rilevanti, quali attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo, l’insieme dei lavori organizzati dall’impresa ai fini dell’elaborazione e della creazione di nuove collezioni di prodotti.</p> <p>Più in particolare, è nelle fasi della ricerca e ideazione estetica e nella conseguente realizzazione dei prototipi dei nuovi prodotti che può astrattamente individuarsi <i>“quel segmento di attività diretta alla realizzazione del prodotto nuovo o migliorato, al quale collegare l’agevolazione che premia lo sforzo innovativo dell’imprenditore”</i>. Tale processo di creazione di prodotti nuovi o migliorati potrà in concreto apprezzarsi, a seconda dei casi e in conformità alle prassi commerciali del settore, in rapporto ai materiali utilizzati, alla combinazione dei tessuti, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi caratterizzanti le nuove collezioni rispetto alle serie precedenti.</p> <p>È stato, invece, affermato che le attività finalizzate a semplici adattamenti di una gamma di prodotti esistenti attraverso, ad esempio, l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica, ad esempio, unicamente dei colori proposti o di un elemento di dettaglio, non possano costituire attività ammissibili al credito d’imposta in quanto costituenti in via di principio modifiche ordinarie o di <i>routine</i>.</p> <p>Resta inteso che, anche per il settore moda come per tutti gli altri settori produttivi, sono da considerarsi ammissibili le attività di ricerca e sviluppo anche nel caso in cui esse non siano collegate alla ideazione e realizzazione dei nuovi campionari. Si fa riferimento in particolare alle attività di ricerca e sviluppo precedenti l’ideazione estetica, quali ad esempio la ricerca finalizzata all’innovazione dei materiali o delle tecniche di lavorazione.</p> <p>Al settore moda sono, inoltre, applicabili gli incentivi previsti l’art.1, co. da 8 a 13 della legge n. 232/2016 (cd. super e iper-ammortamento) per le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (<i>software</i> e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi in chiave Industria 4.0.</p> <p>Le conclusioni suesposte si intendono estese anche ad altri settori afferenti alla produzione creativa (es:</p>	

Ordinary Assist

calzature, occhiali, gioielleria, ceramica).	
<p>Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti Forniti chiarimenti riguardo al credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 del decreto legge 23/12/13, n. 145.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 122 del 10/10/17</i></p>
<p>Tra le altre indicazioni, in estrema sintesi (si rinvia al documento in esame per approfondimenti) è stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in virtù degli elementi caratterizzanti gli studi clinici non interventistici e gli studi di fase IV, i primi sono sempre ammissibili, mentre che i secondi siano riconducibili tra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta limitatamente agli studi di natura medico-scientifica; • la spesa per il mero acquisto di semplici materiali o componenti già disponibili su mercato, quand'anche impiegato per la realizzazione dei prototipi, non può ritenersi ammissibile all'agevolazione; • i costi di esternalizzazione di attività non qualificabili come ricerca commissionata o che non abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, ma che sono strumentali alla realizzazione del prototipo o a componenti dello stesso, possono ritenersi ammissibili; • qualora i costi di esternalizzazione afferiscano ad attività riconducibili alla ricerca e sviluppo o abbiano ad esito un risultato o prodotto innovativo, rientrano nella ricerca commissionata; • i contratti di sviluppo sperimentale sui prototipi rientrano tra i contratti di ricerca extra-muros; • i costi sostenuti per l'attività di ricerca svolta da personale non altamente qualificato dotato di specifiche competenze tecniche possono considerarsi ammissibili, sempreché non ricorrano i presupposti per qualificare la prestazione svolta come attività di ricerca "commissionata"; se il contribuente non è in grado di provare l'esistenza di un contratto di ricerca deve prudenzialmente considerare la spesa eleggibile quale "competenza tecnica" piuttosto che "ricerca commissionata"; • il costo relativo al personale altamente qualificato assunto con contratto di apprendistato (laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro), nella misura in cui l'apporto fornito da detto personale sia direttamente connesso allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili, può rientrare all'interno dei costi ammissibili al credito d'imposta; • possono essere considerate ammissibili le spese per consulenze regolatorie finalizzate alla definizione delle caratteristiche scientifiche e del disegno dello studio clinico; • non possono essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività regolatorie finalizzate alla preparazione della documentazione destinata all'ottenimento delle autorizzazioni ad eseguire lo studio (da parte di autorità regolatorie, comitati etici o altri organismi) e, più in generale, non possono essere ammissibili al credito d'imposta le spese attinenti attività di natura meramente burocratica o assimilabili ai "lavori amministrativi e legali necessari per richiedere brevetti e licenze", che il Manuale di Frascati 2015 dell'OCSE considera non annoverabili tra le attività di ricerca e sviluppo e innovazione; • i costi relativi a studi clinici per contratti di ricerca sui farmaci, relativi ad assicurazione e comitati etici, in quanto costi accessori di una ricerca principale agevolabile, possono, qualora stipulati nel rispetto dei requisiti di congruità e di 	

Ordinary Assist

<p>qualificazione dei soggetti richiesti per le spese extra-muros, rientrare all'interno dell'ambito agevolativo della norma.</p>	
<p>Credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo se l'esercizio non coincide con l'anno solare</p> <p>In risposta alle richieste di chiarimenti in merito alla corretta determinazione del "credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo" di cui all'art. 3, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, è stato precisato che - tenuto conto che l'agevolazione spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/14 e fino a quello in corso al 31/12/20 ed è commisurato alle spese ammissibili sostenute in eccedenza rispetto alla media delle spese ammissibili sostenute nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/15 - nell'ipotesi in cui il soggetto che intenda fruirne modifichi l'ambito temporale dell'esercizio sociale, rendendolo non più coincidente con l'anno solare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai fini del calcolo del credito di imposta spettante, nel caso ipotizzato i costi ammissibili sostenuti nel primo periodo agevolato (1/1/15-31/8/15) vanno confrontati con la media dei costi agevolabili sostenuti nei periodi 2012, 2013 e 2014 che, per omogeneità con la durata del periodo rilevante ai fini del calcolo del beneficio, va ragguagliata a 8 mesi; • qualora si intendesse accedere all'agevolazione relativamente al periodo 1/9/20 – 31/8/21 (periodo in corso al 31/12/20), il credito di imposta andrà determinato avendo riguardo agli investimenti effettuati nei primi 4 mesi (1/9/20-31/12/20), senza che assumano rilievo quelli realizzati nel 2021. 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 121 del 10/10/17</i></p>
<p>Imposta di bollo: diritto al rimborso</p> <p>Forniti chiarimenti in merito alle istanze di rimborso dell'imposta di bollo assolta sui documenti giustificativi e sugli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra emessi per le finalità di cui alla "Legge sulla riparazione dei torti" slovena.</p> <p>Il contribuente potrà richiedere il rimborso esclusivamente al soggetto autorizzato entro il termine prescrizione decennale decorrente dalla data in cui ha corrisposto il bollo al soggetto gestore, come previsto dall'art. 2946 c.c..</p> <p>Per quanto concerne la decadenza dal diritto al rimborso dell'imposta di bollo versata con modalità virtuali dal soggetto autorizzato, è applicabile il termine biennale fissato dall'art. 21 del D.lgs. n. 546/1992, e il dies a quo deve essere individuato nella data in cui il soggetto autorizzato ha restituito l'imposta al contribuente.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 125 del 13/10/17</i></p>
<p>Rinuncia al trattamento di fine mandato (TFM) da parte degli amministratori</p> <p>È stato chiarito che nel caso in cui gli amministratori soci hanno rinunciato alle quote di TFM accantonate dalla società patrimonializzando la stessa, i crediti rinunciati - che si intendono giuridicamente incassati - dovranno essere assoggettati a tassazione in capo ai soci persone fisiche non imprenditori, con conseguente obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte da parte della società.</p> <p>Con riferimento, invece, alla rinuncia operata dagli amministratori non soci, è stato precisato che, non trovando applicazione il co. 4-bis dell'art. 88 del TUIR, sarà la società ad assoggettare a tassazione la sopravvenienza attiva derivante dalla rinuncia al TFM nei limiti in cui abbia dedotto gli accantonamenti effettuati in passato; per gli amministratori non soci, in assenza di una contropartita e non potendo incrementare il valore della partecipazione, il principio del c.d. incasso giuridico non si applica ed essi non saranno assoggettati ad alcuna imposizione fiscale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 124 del 13/10/17</i></p>

Ordinary Assist

<p>Regime fiscale delle locazioni brevi: chiarimenti</p> <p>Forniti chiarimenti sulla nuova disciplina sulle locazioni brevi di cui al D.L. n. 50/2017 che prevede che ai redditi che derivano dai contratti di locazione breve (cioè quelle di durata inferiore a 30 giorni, anche per finalità turistiche) stipulati dall'1/6/17 può applicarsi, su opzione del locatore, il regime della cedolare secca con l'aliquota del 21%; il termine deve essere considerato in relazione ad ogni singolo contratto, anche nel caso di più contratti stipulati nell'anno dalle stesse parti.</p> <p>Le nuove norme si applicano esclusivamente ai contratti stipulati tra persone fisiche che agiscono al di fuori dell'attività di impresa.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 24 del 12/10/17</i></p>
<p>Immobili interessati - per l'applicazione delle nuove regole, la locazione deve quindi riguardare unità immobiliari situate in Italia e appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la A10 - uffici o studi privati) e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, ecc), oppure singole stanze dell'abitazione. Il contratto può avere ad oggetto, oltre alla messa a disposizione dell'alloggio, la fornitura di biancheria, la pulizia dei locali, e tutti quei servizi strettamente funzionali alle esigenze abitative di breve periodo, come, ad esempio, la fornitura di collegamento wi-fi e di aria condizionata.</p> <p>Contratti esclusi – restano fuori i contratti che includono servizi non necessariamente correlati con la finalità residenziale dell'immobile, come per esempio la colazione, la somministrazione dei pasti, la messa a disposizione di auto a noleggio o di guide turistiche.</p> <p>Forma del contratto - La circolare chiarisce inoltre che non è richiesta l'adozione di un particolare schema contrattuale.</p> <p>Sanzioni per l'intermediario- le ritenute si applicano ai canoni e ai corrispettivi derivanti da contratti stipulati a partire dall'1/6/17: gli intermediari erano quindi tenuti a versarle entro il 16/7/17. Tuttavia, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente e tenendo conto delle iniziali difficoltà incontrate dagli operatori, sono escluse le sanzioni per l'omessa effettuazione delle ritenute fino all'11/9/17. Gli intermediari saranno comunque sanzionabili per le omesse o incomplete ritenute da effettuare a partire dal 12/9 e da versare entro il 16/10/17.</p> <p>Comunicazione annuale dei dati dei contratti - Resta in ogni caso fermo l'obbligo di comunicazione dei dati dei contratti stipulati a partire dall'1/6/17 poiché l'adempimento deve essere effettuato nel 2018. Sull'argomento, la circolare chiarisce che l'incompleta o errata comunicazione dei dati del contratto non è sanzionabile se causata dal comportamento del locatore.</p> <p>Ritenuta – non rileva la forma giuridica del soggetto che intermedia (forma individuale o associata) né la modalità con cui l'attività è svolta (che può riferirsi ai contratti di locazione stipulati on line e non). La ritenuta va operata sull'intero importo indicato nel contratto di locazione breve che il conduttore è tenuto a versare al locatore. In ogni caso la materiale disponibilità delle somme impone all'intermediario di effettuare il prelievo del 21% a titolo di ritenuta da versare all'erario. Non sono soggette a ritenuta le caparre. In caso di pagamento tramite assegno bancario intestato al locatore, l'intermediario, non avendo la materiale disponibilità delle risorse finanziarie, non è quindi tenuto a trattenere la ritenuta, anche se l'assegno è consegnato al locatore per il suo tramite.</p>	
<p>Rimborso imposte di successione, ipotecarie e catastali, di registro e di bollo nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria dal 24/8/16</p> <p>È stato previsto che l'istanza di rimborso delle somme già versate è presentata all'ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione.</p> <p>L'Agenzia delle entrate provvede periodicamente ad erogare gli importi validamente liquidati con procedure automatizzate, secondo le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29/10/00.</p> <p>Sulle somme rimborsate non saranno riconosciuti gli interessi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 216894 dell'11/10/17</i></p>

Ordinary Assist

Cambio valute del mese di settembre 2017

Accertate per il mese di settembre 2017, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.

*Agenzia delle
entrate,
provvedimento del
direttore della
direzione centrale
normativa n. 17708
dell'11/10/17*

Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<p>L'UE autorizza le modifiche agli incentivi per gli investimenti in Startup innovative</p> <p>Le modifiche che hanno rafforzato e reso permanenti gli incentivi fiscali per chi investe in startup innovative, previste dalla legge di bilancio per il 2017, sono state autorizzate dalla Commissione europea (SA 47184) che il 18 settembre ha pubblicato la relativa decisione.</p> <p>Per le persone fisiche è prevista una detrazione dall'IRPEF lorda pari al 30% della somma investita nel capitale sociale delle startup innovative, fino ad un investimento massimo di un milione di euro annui.</p> <p>Le persone giuridiche possono beneficiare di una deduzione dall'imponibile IRES pari al 30% dell'investimento, con tetto massimo di investimento annuo pari a 1,8 milioni di euro.</p>		<p><i>MEF, Dipartimento delle Finanze, comunicato stampa del 2/10/17</i></p>
CODICI, CAUSALI, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO ISTITUITI		
<p>Versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (c.d. F24 ELIDE), del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "GA01" denominato "Contributo unificato per i ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo"; • "GA02" denominato "Contributo unificato per i ricorsi incidentali dinanzi al giudice amministrativo"; • "GA03" denominato "Contributo unificato per i motivi aggiunti a ricorsi promossi dinanzi al giudice amministrativo"; • "GA04" denominato "Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; • "GA05" denominato "Contributo unificato per i ricorsi straordinari al Presidente della Regione Siciliana". 	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 123 del 12/10/17</i></p>

Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p>Software</p> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • procedura di controllo degli Studi di settore e dei Parametri allegati ai modelli Redditi 2017 (versione 1.0.3); • software e degli archivi di controllo Procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione; • procedura di controllo F24 riservato a banche, Poste e agenti della riscossione (versione 6.55); • software di compilazione Modello Redditi Sc (versione 1.0.2); • software di controllo Modelli Redditi 2017 (versione 1.1.4); • software di compilazione RLI registrazione contratti di locazione (versione 2.0.2); • software di controllo RLI Registrazione contratti di locazione (versione 2.0.2); • software di compilazione crediti trimestrali Iva (versione 1.2.2); • software di controllo crediti trimestrali Iva (versione 1.2.2); • software di compilazione dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.3); • software di controllo Dichiarazione Irap 2017 (versione 1.0.3); • software di controllo modello 73C 2017 (versione 1.0.1). 	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/10 al 15/10</i></p>
<p>Archivi, elenchi e altre utilità</p> <p>Disponibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale "Attuazione e prospettive del federalismo fiscale, con particolare riguardo alla riscossione negli Enti locali". <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • elenco degli iscritti tardivi Cinque per mille 2017; • elenco banche convenzionate Modello di versamento F24. 	

Ordinary Assist

DOTTRINA	
<p>Valutazioni e controlli – Fondazione nazionale commercialisti</p> <p>Pubblicato un documento in cui i commercialisti informano circa il contenuto e la presenza di alcuni contributi prodotti dal CNDCEC e sulle novità normative e sulle pubblicazioni degli organismi di cui il CNDCEC è parte.</p>	<p><i>FNC, documento del 30/9/17</i></p>
<p>Assemblee della S.p.A.: Consiglio notarile del triveneto</p> <p>Pubblicata una massima in tema di intervento in assemblea della S.p.A. mediante mezzi di telecomunicazione. Di seguito la massima.</p>	<p><i>CNT, massima H.B.39 del settembre 2017</i></p>
<p>H.B. 39 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE</p> <p>Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale. Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.</p> <p>Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci. Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea. E' sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.</p>	
<p>Azioni e quote di srl - limiti alla loro circolazione: Consiglio notarile del triveneto</p> <p>Pubblicate alcune massime in tema di azioni e limiti alla loro circolazione. In particolare, i notai si sono espressi su:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limiti di validità delle clausole statutarie che obbligano determinati soci a cedere le proprie azioni/quote nel caso in cui altri soci decidano di alienare le loro (H.I.19 – I.I.25) • Usufrutto sulle azioni/quote - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve (H.I.27 – I.I.32) <p>Di seguito le massime.</p>	<p><i>CNT, massime H.I.19 e I.I.25, H.I.27 e I.I.32 del settembre 2017</i></p>
<p>H.I.19 - I.I.25 - limiti di validità delle clausole statutarie che obbligano determinati soci a cedere le proprie azioni/quote nel caso in cui altri soci decidano di alienare le loro</p> <p>Qualora le clausole statutarie di <i>drag-along</i> (quelle cioè che attribuiscono a determinati soci il diritto di vendere unitamente alle loro azioni/quote anche quelle dei restanti soci) non siano strutturate come un diritto di opzione <i>call</i> ma come l'attribuzione ai soci di maggioranza del diritto di porre termine all'investimento comune effettuato da tutti i soci, le stesse appaiono introducibili nello statuto con le maggioranze richieste per la sua modifica (cfr. Trib. Milano, sez. VIII, decr. 22 dicembre 2014).</p> <p>Così strutturate, infatti, le clausole di <i>drag-along</i> non attribuiscono ai soci di maggioranza un diritto nuovo e individuale non previsto dall'ordinamento, ma si limitano a prevedere una particolare modalità di liquidazione di tutti i soci (la vendita diretta della società anziché del suo contenuto) all'esito dell'esercizio di un diritto tipico già codificato: quello di deliberare a maggioranza in qualsiasi momento lo scioglimento anticipato della società, cioè il disinvestimento collettivo.</p> <p>All'esito di una delibera di scioglimento anticipato, infatti, i soci che non condividono tale decisione sono comunque costretti a subirla, vedendo mutati i loro diritti partecipativi nel diritto alla liquidazione secondo le regole eventualmente predeterminate nell'atto costitutivo o nello statuto ai sensi dell'art. 2487, co. 1, c.c..</p> <p>Affinché una clausola di <i>drag-along</i> abbia le caratteristiche di una disposizione statutaria che, per quanto atipica, si limiti a contemplare una particolare modalità di liquidazione dei soci all'esito di una decisione di disinvestimento collettivo senza attribuire alcun diritto di opzione <i>call</i>, la stessa deve necessariamente</p>	

Ordinary Assist

prevedere:

- a) la cessione contestuale di tutte le azioni/quote;
- b) che sia garantito ad ogni socio il diritto ad essere liquidato con una somma non inferiore a quella che si determinerebbe all'esito della liquidazione formale della società (dunque con una somma almeno pari a quella determinata ai sensi dell'art. 2437 *ter* c.c.);
- c) che sia garantita la parità di trattamento tra soci.

Qualora la clausola di *drag-along* non abbia tali caratteristiche, la stessa potrà essere inserita nello statuto soltanto con il consenso di tutti i soci.

H.I.27 – I.I.32 - usufrutto sulle azioni/quote - diritto agli utili e alla distribuzione di riserve

L'art. 2352 c.c. disciplina soltanto l'attribuzione dei diritti amministrativi nel caso di usufrutto sulle azioni/quote disinteressandosi di quelli economici.

Stante tale carenza si deve ritenere che all'usufruttuario di azioni/quote spettino i diritti economici previsti dalla disciplina generale, cioè il diritto a percepire i frutti civili di cui all'art. 984 c.c..

Nel caso delle azioni/quote societarie, hanno natura di frutti civili gli utili di esercizio di cui sia deliberata la distribuzione.

Gli utili destinati a riserva non spettano dunque all'usufruttuario, in quanto la decisione di non distribuirli equivale ad una loro "capitalizzazione", con definitiva apprensione al patrimonio della società delle somme accantonate.

L'eventuale delibera di distribuzione di riserve, siano esse da utili o di capitale, equivale ad una attribuzione di somme che rappresentano un capitale e non al pagamento di un frutto civile, per cui il diritto alla loro riscossione spetta al socio nudo proprietario, il quale, ai sensi dell'art. 1000 c.c., dovrà esercitarlo in concorso con l'usufruttuario e sulle somme riscosse si trasferirà l'usufrutto.

Tale regola trova applicazione anche nell'ipotesi di distribuzione di riserve in natura.

S.r.l. – diritti particolari ex art. 2468, co. 3, c.c.: Consiglio notarile del triveneto

Pubblicate alcune massime in tema di partecipazioni in S.r.l. e limiti al loro trasferimento.

- **legittimità dell'attribuzione di diritti particolari a soci individuati nell'atto costitutivo in maniera determinabile e/o dinamica (I.I.33)**
- **i diritti particolari intesi come diritti "diversi" (I.I.34)**

Di seguito le massime.

*CNT, massime I.I.33
e I.I.34 del
settembre 2017*

I.I.33 - legittimità dell'attribuzione di diritti particolari a soci individuati nell'atto costitutivo in maniera determinabile e/o dinamica

I nominativi degli eventuali singoli soci cui sono attribuiti diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, co. 3, c.c. non devono necessariamente essere determinati nell'atto costitutivo ma possono in esso essere anche semplicemente determinabili (secondo la regola generale dettata dall'art. 1346 c.c.).

Per rispettare la disposizione di legge è cioè sufficiente che l'atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari.

Deve pertanto ammettersi che tale individuazione possa essere anche dinamica, cioè riferirsi indistintamente a tutte quelle persone che succedendosi nel tempo nella qualità di soci abbiano determinati requisiti.

A quanto sopra consegue che deve ritenersi legittimo che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione di diritti particolari a quello o quei soci che siano "designati" da altri soci o gruppi di soci, anche prescindendo da un contestuale trasferimento di partecipazioni.

I soci cui può essere attribuita la facoltà di designare i soci titolari dei diritti particolari possono essere determinati nell'atto costitutivo sia nominativamente sia attraverso la loro appartenenza ad un gruppo omogeneo, ad esempio:

- membri di una medesima famiglia;
- costituenti una determinata percentuale del capitale sociale;
- aventi determinate caratteristiche personali (quali l'anzianità o il possesso di qualifiche professionali).

Ordinary Assist

Con clausole di questo tipo è possibile soddisfare l'interesse meritevole di tutela, spesso ricorrente nella pratica, di attribuire particolari diritti in funzione di interessi portati da raggruppamenti di soci piuttosto che da singoli, rendendo al contempo stabile l'attribuzione nonostante i componenti dei raggruppamenti possono mutare nel tempo per la fisiologica dinamica della composizione della compagine sociale.

Nel formulare tali clausole è peraltro opportuno disciplinare anche le modalità formali con cui deve essere operata la "designazione" e se la stessa possa essere eventualmente revocata.

I.1.34 - i diritti particolari intesi come diritti "diversi"

Si ritiene possibile prevedere un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. che non comporti necessariamente un vantaggio o un privilegio per il socio che ne è titolare.

Esso può quindi consistere in un "diritto diverso", nel significato di "regola diversa" da quella derivante dal contratto sociale secondo il modello legale.